

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

### 43° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1982

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente MURMURA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Aumento degli organici e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (1256-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 453, 457  
BERTI (PCI) . . . . . 457

*I lavori hanno inizio alle ore 18,15.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Aumento degli organici e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (1256-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento degli organici e norme

integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Comunico che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Passiamo pertanto all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Per sopperire alle crescenti esigenze dei servizi antincendi, i ruoli tecnici delle carriere direttiva e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella D annessa alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, sono aumentati, rispettivamente, di 240 e 60 unità ripartite negli anni 1982, 1983 e 1984 secondo la pro-

gressione cronologica specificata nell'articolo 3.

I posti recati in aumento ai sensi del primo comma del presente articolo saranno coperti, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, mediante pubblici concorsi banditi con decreto del Ministro dell'interno e, nella prima applicazione della presente legge per ciascuno degli anni previsti, in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

**Il secondo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.**

Metto ai voti l'articolo 1 con la modificazione accolta.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 2.

Per far fronte alle crescenti esigenze dei servizi antincendi, gli organici della carriera dei capi reparto e capi squadra nonché della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella *D* annessa alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, sono aumentati complessivamente di 3.000 unità ripartite negli anni 1982, 1983 e 1984 secondo la progressione cronologica specificata nell'articolo 3.

Prima dell'effettuazione del concorso di cui al seguente comma, alla copertura dei posti disponibili ai sensi del presente articolo si procederà preliminarmente mediante l'assunzione degli idonei al concorso riservato di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Nella prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti disponibili nella carriera dei vigili del fuoco ri-

sultanti dalla differenza tra quelli previsti nell'organico complessivo di cui alla tabella *D* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, aumentati del contingente previsto dal successivo articolo 3 per l'anno 1982 e quelli effettivamente coperti alla data di entrata in vigore della presente legge, detratti i posti da conferire mediante il concorso riservato di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, si provvederà nel limite dei posti disponibili per il 1982 mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili del fuoco che, alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, risultino essere stati richiamati ed aver prestato complessivo servizio per almeno 40 giorni, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive modificazioni.

Il colloquio verterà sulle materie previste dal decreto ministeriale 8 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 settembre 1975, per l'effettuazione della prova scritta nei concorsi pubblici per la nomina a vigile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

I posti disponibili saranno messi a concorso specificamente per singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico delle stesse, preventivamente accertate, con decreto del Ministro dell'interno per ciascun Comando provinciale e relativi distacamenti.

Potranno partecipare al concorso coloro che, alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, salvo le eccezioni di legge, e siano in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Una Commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno e composta dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzione di presidente, dal comandante delle Scuole centrali antincendi, da un funzionario della carriera tecnica-direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non infe-

riore ad ispettore capo aggiunto e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione aggiunto, tutti con funzioni di componenti, nonchè da un funzionario delle carriere direttive del Ministero dell'interno con funzioni di segretario, provvederà alla valutazione dei titoli e stabilirà i criteri di massima, nonchè le modalità di effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale.

Apposite commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno per ciascuna Regione, e composte dall'ispettore regionale o interregionale dei Vigili del fuoco, con funzioni di presidente, dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco del capoluogo di Regione, da un funzionario della carriera direttiva tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore ad ispettore superiore e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione, tutti con funzione di componenti, nonchè da un funzionario delle carriere direttive del Ministero dell'interno con funzioni di segretario, cureranno, sulla base dei criteri di massima e delle modalità di effettuazione stabilite dalla Commissione di cui al comma precedente, l'espletamento del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale da parte dei candidati che abbiano presentato domanda per i posti messi a concorso per i Comandi provinciali e relativi distaccamenti facenti parte della Regione.

Le Commissioni di cui ai commi settimo e ottavo del presente articolo disporranno complessivamente di punti sessanta per ciascun candidato ai fini della valutazione dei titoli, del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale, ripartiti in punti venti per la valutazione dei titoli, punti venti per il colloquio e punti venti per la prova pratica tecnico-attitudinale.

I vincitori saranno assegnati alla sede per la quale hanno concorso e non potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni, salvo particolari esigenze di servizio dichiarate con motivato decreto del Ministro dell'interno.

I candidati che, pur avendo superato il colloquio e la prova pratica tecnico-attitudinale, non potranno essere utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori relativa al Comando provinciale o distaccamento per il quale hanno concorso, saranno assegnati con decreto del Ministro dell'interno, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso, alle altre sedi previste dal bando che presentino disponibilità di posti. I medesimi non potranno essere trasferiti dalla sede di assegnazione prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni, salvo particolari esigenze di servizio dichiarate con motivato decreto del Ministro dell'interno.

I posti previsti in aumento per il 1983 saranno coperti in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, mediante concorso per titoli ed esami, riservato ai vigili volontari ausiliari in congedo che abbiano regolarmente frequentato il prescritto corso di formazione trimestrale presso le Scuole centrali antincendi.

Potranno partecipare al concorso coloro che, alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

Per l'espletamento del concorso si applicheranno le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo del presente articolo.

I posti previsti in aumento per l'anno 1984 saranno coperti, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, mediante pubblico concorso, bandito a norma delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1961, n. 469. I vincitori non potranno essere trasferiti dalla sede alla quale saranno assegnati, dopo aver frequentato il previsto corso di formazione presso le Scuole centrali antincendi, prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni, salvo par-

1<sup>a</sup> COMMISSIONE43° RESOCONTO STEN. (17<sup>2</sup> febbraio 1982)

tticolari esigenze di servizio dichiarate con motivato decreto del Ministro dell'interno.

I concorsi di cui al presente articolo saranno indetti in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Il secondo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

I commi quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti i commi dodicesimo e tredicesimo nel testo modificato della Camera dei deputati.

**Sono approvati.**

Il quattordicesimo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il quindicesimo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

L'ultimo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 2 con le modificazioni accolte.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 3.

Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 5, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, la dotazione organica cumulativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è aumentata, in relazione alla previsione di cui ai precedenti articoli, di 1.100 unità per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984.

In attesa che siano determinati per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale ed i profili professionali, i ruoli organici del Corpo esistenti alla data del 23 gennaio 1981, in relazione a quanto previsto dal precedente comma, sono aumentati dei contingenti appresso indicati:

ruolo della carriera direttiva, 80 unità per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984;

ruolo della carriera di concetto, 20 unità per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984;

ruolo della carriera dei capi reparto e capi squadra, 451 unità per l'anno 1982, 450 unità per l'anno 1983 e 449 unità per l'anno 1984;

ruolo della carriera dei vigili, 550 unità per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984.

**È approvato.**

Gli articoli 4 e 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 6.

Sino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento della dirigenza statale e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo ai funzionari della carriera direttiva del Corpo che alla data del 30 giugno di ciascun anno abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio in qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore.

Le promozioni avranno effetto dal 1° luglio successivo.

1<sup>a</sup> COMMISSIONE43° RESOCONTO STEN. (17<sup>2</sup> febbraio 1982)

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Il secondo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 6 con la modificazione accolta.

**È approvato.**

Gli articoli 7 e 8 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

**Art. 9.**

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata per gli anni 1982, 1983 e 1984, rispettivamente, in lire 12.250 milioni, 24.400 milioni e 36.700 milioni, sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dell'interno per gli anzidetti anni finanziari.

All'onere, valutato in lire 12.250 milioni per l'anno finanziario 1982, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti il primo e il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**Sono approvati.**

Il terzo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 9 con le modificazioni accolte.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 10, aggiunto dalla Camera dei deputati:

**Art. 10.**

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**È approvato.**

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

**B E R T I .** A nome del Gruppo comunista, dichiaro la nostra astensione.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modifiche approvate.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 18,30.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI*